

Modalità di esportazione dei beni ai fini della lavorazione

di **Marco Peirola**

OneDay Master

Territorialità delle operazioni con l'estero

Scopri di più

In caso di **invio all'estero di beni in conto lavoro**, gli operatori nazionali possono ricorrere:

- all'**esportazione temporanea**; oppure
- all'**esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà**.

Il Dipartimento delle Dogane, riguardo al regime doganale applicabile in caso di **invio in Paesi extra-UE di beni per la lavorazione, senza trasferimento di proprietà**, destinate a essere reintrodotte sottoforma di "prodotti compensatori", ha precisato che **gli operatori economici** (nota n. 1248 del 6 maggio 1997):

- **in alternativa all'adozione del regime del "perfezionamento passivo"**, che consente di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori dal territorio doganale dell'UE per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti compensatori in esonero totale o parziale dei dazi all'importazione;
- **possono ricorrere al regime di esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà**, dei beni oggetto delle operazioni di compensazione, **non sussistendo alcun obbligo di applicare il regime del perfezionamento passivo**, che costituisce soltanto un'agevolazione per il richiedente, il quale ha facoltà di farvi o meno ricorso.

Di conseguenza, è possibile che le operazioni di esportazione per la lavorazione e reimportazione dei prodotti compensatori avvengano alla **stregua di un'esportazione definitiva, senza peraltro che le medesime possano considerarsi**, ai fini IVA, **cessioni all'esportazione**, ai sensi dell'[art. 8, D.P.R. n. 633/1972](#) ([circolare n. 156/E/1999](#)).

Dal punto di vista IVA, la **non imponibilità** è riconosciuta alle **cessioni all'esportazione**, che richiedono sia **la costituzione o il trasferimento del diritto di proprietà** o di altro diritto reale sul bene, sia il **trasporto/spedizione del bene al di fuori del territorio comunitario** a cura o a nome del cedente, ovvero a cura o a **nome del cessionario non residente**, a seconda che l'esportazione rientri nella fattispecie della [lett. a\) o della lett. b\) del comma 1 dell'art. 8, D.P.R. n. 633/1972](#).

In pratica, la nozione di esportazione ai fini doganali è **più ampia rispetto a quella rilevante ai fini IVA**, in quanto **l'esportazione doganale richiede la materiale uscita dei beni dal territorio doganale dell'UE**, mentre ai fini IVA - come accennato - assume rilevanza la "cessione all'esportazione", che avviene quando, unitamente al trasporto/spedizione del bene fuori dal territorio comunitario, avviene il **trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul medesimo bene** ([risposta a interpello n. 34/E/2025](#)).

In merito agli **oneri documentali e di registrazione da osservare al fine di superare la presunzione di cessione** di cui all'[art. 1, D.P.R. n. 441/1997](#), l'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 855/E/2021](#), ha ribadito che la presunzione **non può considerarsi superata con l'emissione di una fattura "pro-forma", dovendo essere utilizzato:**

- un **documento contabile**, consistente in un'apposita **"lista valorizzata su carta intestata"** (elenco descrittivo dei beni con i rispettivi valori) da **registrare in uno specifico registro** tenuto e conservato ai sensi dell'[art. 39, D.P.R. n. 633/1972](#);
- il **documento di trasporto o di consegna**, di cui all'[art. 1, comma 3, D.P.R. n. 472/1996](#), senza **necessità di annotarlo nel predetto registro**, in quanto, per comprovare la movimentazione dei beni, è sufficiente la conservazione, a norma del richiamato [art. 39, D.P.R. n. 633/1972](#), di idonea documentazione (documenti di trasporto, doganali o contabili).

Per garantire la **corrispondenza tra effetti fiscali ed effetti civilistici ed evitare ipotesi di vendita fittizia e conseguenti irregolarità fiscali**, in caso di invio dei beni al di fuori della UE senza il trasferimento della proprietà, è **necessario assicurarsi che**, ai fini IVA, l'operazione descritta **non appaia come una cessione all'esportazione**, ai sensi dell'[art. 8, D.P.R. n. 633/1972](#).

Pertanto, la [risposta n. 855/E/2021](#) ha confermato che la documentazione presentata dall'esportatore a corredo della bolletta di esportazione definitiva - vale a dire la "lista valorizzata" e il documento di trasporto - deve essere **"invalidata" con la dicitura "non valida ai fini dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972"**.

Considerato che **l'operazione di esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà** non attribuisce all'operatore nazionale il beneficio della non imponibilità, la stessa è **irrilevante ai fini della formazione del plafond e dell'acquisizione dello status di esportatore abituale** ([risoluzione n. 19/E/2002](#)).